

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

1. - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
per Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
per Società	l'impresa di assicurazione
per Assicurazione	Il contratto di assicurazione
per Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
per Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro alla Assicurata
	per Somma Assicurata La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
per Franchigia	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo
per Scoperto	La percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
per Primo Rischio Assoluto	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate senza l'applicazione della regolare proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse le parti attribuiscono il significato qui precisato:

VALORI: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

CONTENUTO: Macchinari, attrezzature, arredamento, merci e scorte, cicli e motocicli, automezzi di terzi posti sotto sequestro, indumenti, divise ed effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti, strumenti musicali e quant'altro di affine, nonché ogni altro Ente di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo, Oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche quadri, dipinti, mosaici, arazzi mobili di antiquariato, monete, sculture, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali anche se costituenti parti di fabbricati come ad esempio porte, portali, caminetti, cassonetti, bassorilievi, capitelli, scale ed altri elementi decorativi, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti aventi valore artistico, di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo, nonché in deposito presso terzi.

DIPENDENTI: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli stagisti). Sono parificati ai dipendenti: i collaboratori coordinati e continuativi, i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, persone che prestano servizio sostitutivo civile presso l'Ente, i volontari, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti o alla manutenzione del macchinario e dell'attrezzatura, gli addetti ai servizi interni appaltati che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo.

LOCALI (a titolo esemplificativo e non esaustivo): qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, prefabbricato o container, tensostrutture e pressostrutture (purché presentino un sufficiente grado di sicurezza), comunicanti o non, ovunque dislocati, di proprietà (anche in uso o possesso di terzi ed a qualsiasi attività adibito quindi a prescindere dalla destinazione d'uso) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico. Si intendono altresì assicurati gli enti all'aperto per loro naturale destinazione.

FURTO: il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale e più precisamente, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

RAPINA: il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente, la sottrazione delle cose assicurate mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ESTORSIONE: il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più precisamente il caso in cui, all'interno dei locali dell'esercizio, l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste all'interno dei locali descritti in polizza.

MEZZI DI CUSTODIA: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

UBICAZIONI: i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

2. - PARTITE - SOMME ASSICURATE

La Società prende atto che il Contraente possiede e/o ha in uso o nelle disponibilità a qualsiasi titolo, anche in locazione, fabbricati e/o altri enti tutti costituenti il patrimonio immobiliare del medesimo, comunque costruiti e/o ubicati nell'ambito del territorio nazionale ed inoltre macchinari, impianti, attrezzature, arredi, merci, scorte e/o altri enti costituenti il patrimonio mobiliare del medesimo.

Ciò premesso si assicura a Primo Rischio Assoluto con il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo:

ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE
1. Contenuto in genere	€400.000,00.=
2. Valori:	
a) in mezzi di custodia	€ 40.000,00.=
b) fuori dai mezzi di custodia	€ 6.000,00.=
3. Portavalori (non nominativo)	€13.000,00.=

Condizioni valide per la part. 1) – Contenuto in genere:

- Patrimonio mobiliare presso terzi

Gli Enti assicurati si intendono garantiti, sino al 15% dell'importo assicurato partita per partita, anche quando si trovino presso Terzi o in locazione, comodato, uso, esposizioni e/o mostre e comunque in disponibilità del Contraente oppure siano in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

- Contenuto in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

3. - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiavi vere anche se fraudolento;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

3.1 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione di cui alle garanzie tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alle presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno viene risarcito applicando uno scoperto del 10% con sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura non inferiori a quelli di tale clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione di scoperto e franchigia).

3.2 MEZZI DI CUSTODIA

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione relativa ai valori riposti nei mezzi di custodia è operante a condizione che gli stessi mezzi di custodia siano efficacemente chiusi a chiave o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Per quanto riguarda i distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere posti verso l'esterno dei fabbricati, la garanzia è operante quando vi sia effrazione o scasso del distributore stesso.

3.3 GARANZIA PORTAVALORI (non nominativo)

L'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza di quanto indicato alla relativa somma assicurata anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

3.4 RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO - ESTORSIONE

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quant'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

3.5 GUASTI DA LADRI

L'assicurazione è prestata per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, recinzioni, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati nonché da furto degli stessi.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 18.076,00.= per sinistro e per anno assicurativo.

3.6 FURTO COMMESSO CON CHIAVI VERE

L'assicurazione vale anche nel caso di smarrimento, sottrazione od estorsione delle chiavi vere al legittimo detentore e/o dipendente addetto all'esercizio e/o a chiunque altro custode delle stesse, purché l'estorsione o il furto avvengano fuori dai locali contemplati ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi. Lo smarrimento o l'estorsione delle chiavi dovrà essere denunciato alle autorità competenti entro 48 ore da quando è venuta a conoscenza del fatto. La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 80,00.= per sinistro.

3.7 ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

3.8 ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

3.9 SPESE DI RECUPERO

La garanzia viene estesa alle spese di recupero per ricovero, custodia o rientro della merce ritrovata.

3.10 - VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE O ALL'ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area pertinente il complesso immobiliare in cui il Contraente o Assicurato svolge la propria attività, la garanzia è prestata con uno scoperto del 15%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

3.11 - SPESE AMMORTAMENTO TITOLI

Sono comprese nell'assicurazione le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura di ammortamento dei titoli di credito a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza.

3.12 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto.
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e colpa grave:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

3.13 DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO - POLITICI

A parziale deroga dell'art. 3.12 si dà atto che l'assicurazione comprende i danni da furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

3.14 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 3.12 la Società presta la garanzia anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

3.15 DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 3.12 la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, dipendenti e prestatori d'opera in genere, sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

3.16 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.

4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

4.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

4.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà essere effettuato nei trenta (trenta) giorni successivi.

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Si precisa comunque che anche il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

4.3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza é stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, i diritti e ragioni sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

4.4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

4.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telefax. Tutte le comunicazioni del contraente possono essere indirizzate - e debbono quindi ritenersi valide - sia alla Direzione Generale della Società che all'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

4.6 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

4.7 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto dalle condizioni di cui al presente capitolato, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile.

4.8 – Diritto di rivalsa

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, nei confronti di chiunque – salvo il caso di dolo -, ad essa spettante ai sensi di legge, senza l'espressa autorizzazione scritta del Contraente/Assicurato,

5. - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

5.1 – Valore delle cose e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a. per i danni ai Beni costituenti il contenuto:

- in base al "valore a nuovo" ossia in base al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri di nuovi, uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento tecnico/economico e funzionalità comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

b. per i danni ai Valori esclusi titoli, monete e banconote e banconote estere:

- il loro valore nominale;

c. Per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:

- il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

Ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni si precisa altresì quanto segue:

- i beni costituiti da derrate alimentari, farmaci e medicinali, merci destinate alla vendita o alle lavorazioni, cancelleria, combustibili ed altri materiali di consumo in genere, saranno valutati in base al loro costo di riacquisto;

- i risarcimenti saranno effettuati al lordo di IVA e oneri fiscali se ed in quanto dovuti a terzi dall'Assicurato o non recuperabili dallo stesso.

d. per i danni alle opere d'arte:

- in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponderà una somma pari al valore stimato del bene, dedotti eventuali recuperi;

- in caso di danno parziale o danneggiamento, la Società corrisponderà il costo del restauro o ripristino o riparazione con l'intesa che l'indennizzo non potrà comunque superare la differenza fra il valore stimato del bene e quello dello stesso nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

All'indennizzo calcolato come sopra andranno aggiunte le ulteriori somme eventualmente dovute in forza delle altre partite e/o condizioni di assicurazione; fermo restando, in caso di disaccordo, il ricorso alla procedura arbitrale, così come prevista dalle condizioni di polizza.

Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:

la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati, come segue:

- il valore del libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici, se ancora disponibile, con il massimo indennizzo per libro di Euro 1.033,00.= ;

- se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare l'importo Euro 1.033,00.=

Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;

- i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste alla condizione sotto riportata "costi di restauro".

COSTI DI RESTAURO

Relativamente alle opere d'arte e oggetti di antiquariato, quali: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi e tappeti, i costi di restauro si intendono compresi fino alla concorrenza di € 1.000,00.= per oggetto.

Relativamente alle raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni e archivi storici in genere, i costi di restauro si intendono compresi fino alla concorrenza di € 1.000,00.= per singolo componentedelle stesse.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.2 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro/Reintegro automatico delle cose assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro, il capitale assicurato alle partite tutte, si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza. Il contraente/assicurato avrà l'obbligo di corrispondere, entro 60 giorni consecutivi dalla scadenza della rata annuale, gli importi relativi alle appendici di reintegro emesse in corso dell'annualità appena scaduta.

5.3 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal momento in cui l'ufficio dell'ente Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b. fornire entro i 30 (trenta) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

- c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Il Contraente/Assicurato é responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al presente articolo. Ove poi risulti che questi abbiano agito con colpa grave, la società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui gli stessi abbiano agito in connivenza con terzi danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dal diritto del contratto.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato deve altresì:

- a. conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- b. presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non prevede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanze di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del Terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate;
- e. procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) - e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

5.6 - Rimborso onorari periti

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 5.000,00.= per anno assicurativo.

5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni consecutivi, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni consecutivi dalla data del sinistro senza che non sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 3.12 lettera b).

5.8 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare, del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

5.9 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

6 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

6.1 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione.

6.2 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di

irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

6.3 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

6.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

6.5 - Risoluzione del contratto

Il Contraente potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
- d) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, il Contraente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs 157/95 così come sostituito dal Dlgs n. 65/2000.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la società sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Contraente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'